

Roma, 14 ottobre 2024

COMUNICATO

Si pubblica la presente nota esplicativa elaborata dal consulente federale che cura la rubrica “Sportello fiscale” sul sito web della FIS.

Oggetto: D.L 71/2024: aggiornamento della legge sul lavoro sportivo

Con il Decreto Legislativo 71/2024, in vigore dal 1° giugno 2024, che è stato convertito in Legge e pubblicato in G.U. in data 30/07/2024, sono state apportate rilevanti modifiche alle normative che regolano il lavoro sportivo.

Per quanto concerne l'attività dei dipendenti pubblici, sono previste importanti semplificazioni: infatti, in forza delle modifiche apportate al D.lgs 165/2001, per i dipendenti pubblici, titolari di contratti di co.co.co. di lavoro sportivo che non superino € 5.000,00 di compenso annuo (complessivamente, in caso di più rapporti), non sarà più necessario ottenere l'autorizzazione dall'amministrazione di competenza, ma sarà sufficiente una comunicazione preventiva.

Per ciò che riguarda i compensi erogati, l'ente sportivo dovrà comunicarli all'Amministrazione di appartenenza del collaboratore *“entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.”*

Rimangono inalterati gli altri adempimenti previsti dal D.lgs 36/2021.

Per quel che riguarda i volontari, a seguire vengono evidenziate le novità, mettendo a confronto il nuovo testo dell'art. 29 del D.lgs 36/2021, con il testo non più in vigore a far data dal 31 maggio 2024.

Il testo previgente riportava: *“Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione....., purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente”*

Questa disposizione, viene sostituita dalla seguente *“Le prestazioni dei volontari di cui al comma 1, non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte **anche nel proprio comune***

di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.

Al riguardo, innanzitutto si osserva che il nuovo testo ribadisce che le prestazioni sportive dei volontari non possono mai e in alcun modo essere retribuite;

Viene anche eliminata la possibilità di autocertificare spese fino ad € 150 mensili, anche in maniera concorrente con rimborsi analitici.

La nuova formulazione prevede, in maniera più semplice, la possibilità per i volontari in questione di ricevere rimborsi forfettari fino ad € 400 mensili ma, attenzione, **solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.A.**; quindi, non ad esempio per attività di allenamento o formazione didattica.

Tale rimborso forfettario potrà essere erogato a condizione che gli enti “*deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso*” (vedi estratto in allegato del provvedimento federale) .

Una significativa novità è poi rappresentata dal nuovo adempimento a carico degli enti eroganti, che dovranno comunicare tali rimborsi forfettari in una apposita sezione che sarà istituita nel RAS, “*entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario*”.

Per ultimo due importanti precisazioni su tali rimborsi forfettari:

- 1) non concorrono a formare il reddito del percipiente;
- 2) se erogati nell’area del dilettantismo, concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità a fini previdenziali fino ad € 5.000 e fino ad € 15.000 a fini reddituali.

Si sottolinea che il comma 1 dell’art. 29 del D.lgs 36/2021 definisce un preciso perimetro entro il quale possono essere svolte le prestazioni sportive dei volontari all’interno di asd/ssd ed enti federali, che è quello dello “*svolgimento delle proprie attività istituzionali...*”; la riforma detta poi per questi soggetti le regole sopra enunciate, compresa l’incompatibilità “*con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva*”.

Rimangono fuori dal suddetto perimetro altri tipi di volontario, esempio per il supporto al “bar sociale”, ai quali non sembrerebbero quindi applicabili le regole di cui sopra, eccetto l’ultima a carattere generale, che prevede che “*Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi*” (secondo le regole del Terzo Settore).

Tanto si comunica, ritenendo la presente circolare, elaborata dal Dott. Maurizio Annitto cui va la nostra gratitudine per la preziosa collaborazione, di indubbio interesse per gli Affiliati e i tesserati della Federazione.


Marco Cannella

Allegato A

Estratto deliberazione del Presidente n. 97 della Federazione Italiana Scherma, con il quale in data 1° ottobre 2024, in ottemperanza al secondo comma dell'art. 29 del Decreto Legislativo 26/2021 ha deliberato l'individuazione le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Oggetto: Identificazione delle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario di cui al secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i.

Omissis

DELIBERA

- a) Ai Volontari sportivi che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione in occasione di manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla Federazione Italiana Scherma, per lo svolgimento di attività istituzionali, ivi inclusi l'allestimento dei campi gara e l'assistenza ai partecipanti e spettatori, può essere riconosciuto un rimborso forfettario, anche nel comune di residenza, nel limite complessivo di euro 400,00 mensili (limite soggettivo);
- b) Il rimborso forfettario è ammesso:

per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del Volontario e per il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di un evento o manifestazione sportiva,

per tutte le attività necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'evento o della manifestazione sportiva.
- c) Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa sostenuta dal Volontario sportivo per l'espletamento dell'attività, anche di spese indirette, e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento;
- d) L'entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente all'evento o manifestazione: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione;
- e) I soggetti eroganti detti rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo;
- f) In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Omissis

